

Prot. N. **17063/UM**

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma, lì 5 agosto 2005

CIRCOLARE n. **39**

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali - Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie e Internazionali

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali - Direzione Generale del
Corpo Forestale dello Stato

Al Corpo Forestale dello Stato
della Regione Siciliana

Agli Assessorati Regionali
Agricoltura

Agli Assessorati Prov. Autonome
Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA – ARTE
AVEPA– Organismo pagatore
Lombardia

All' Ente Nazionale Risi

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole:
Coldiretti – Confagricoltura – C.I.A.
Copagri – E.N.P.T.A. –
Eurocoltivatori - A.L.P.A. – Fe.Na.P.I.
– Coopagrival – F.Agr.I. – ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Associazione Italiana Sementi
– AIS

All'ASSOSEME

All' Associazione Sementi Mediterranee
- ASSEME

Al Servizio Repressione Frodi

All'Ente Nazionale Sementi Elette

Oggetto : Aiuto alle Sementi Certificate. Presentazione Contratto di Moltiplicazione o di diretta moltiplicazione e domanda di liquidazione per la campagna di commercializzazione 2005-2006

Quadro Normativo

Regolamento CE n.1782/03 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di intervento nell'ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n.1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n.1254/99, (CE) 1673/00, (CEE) 2358/71 e (CE) n. 2529/01.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) n. 239/2005 della commissione del 11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 795/04.

Decreto ministeriale del 15 marzo 2005 disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento CE 1782/03 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

Circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 - Campagna 2005

Circolare AGEA n. ACIU.256 del 6 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg.(CE) 1782/03.

Circolare AGEA n. ACIU.469 del 28 luglio 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6.05.2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro.

Circolare AGEA N. 38 del 1 agosto 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6.05.2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro.

Premessa

Il Reg. 1782/03 istituisce un regime di sostegno al reddito dei produttori denominato “ regime di pagamento unico “ e abroga, oltre ad altri regolamenti anche l’art. 3 del regolamento (CEE) 2358/71. L’Italia ha applicato l’art. 70 del suddetto regolamento, esercitando la facoltà di decidere entro il 1 agosto 2004 l’esclusione dei pagamenti diretti, di cui all’art. 3 del Reg. (CEE) 2358/71, dal regime di pagamento unico

La disciplina per l’erogazione dell’aiuto alle sementi è prevista dall’articolo 99 del Reg. (CE) 1782/03.

L’Italia ha disposto che l’aiuto sementi venga richiesto all’interno della domanda unica di pagamento.

Il Reg. (CE) 796/04 specificando i requisiti della domanda unica ne stabilisce le informazioni e la documentazione a corredo.

Il Reg. (CE) 1973/04 al capitolo 10 stabilisce che, qualora lo Stato membro applichi l’art. 99 del Reg. (CE) 1782/03, le sementi debbano essere prodotte in forza di un contratto o di una dichiarazione di coltivazione.

La circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 stabilisce che al fine della richiesta di aiuto nell’ambito delle sementi il produttore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- Domanda unica riportante l’elenco delle parcelle coltivate per la produzione di semente con l’indicazione della specie
- Contratti e/o dichiarazioni di coltivazione
- Comunicazione integrativa della domanda unica per l’aiuto sementi riportante l’indicazione delle quantità di sementi richieste ad aiuto. La comunicazione deve essere integrata dai documenti giustificativi.

1 Modalità di presentazione dei documenti

Il moltiplicatore che intende richiedere l’aiuto sementi nell’ambito del Reg. (CE) 1782/03 è tenuto a presentare all’amministrazione, autonomamente o tramite un CAA riconosciuto, i seguenti documenti:

- domanda unica di pagamento 2005;
- contratti e/o dichiarazioni di coltivazione;
- comunicazione integrativa della domanda unica 2005

1.1 Domanda unica 2005

La domanda unica di pagamento costituisce il documento mediante il quale il produttore attiva la richiesta di aiuto nell’ambito delle sementi certificate, successivamente completata mediante la trasmissione dei contratti e/o dichiarazioni di coltivazione e della comunicazione integrativa. Per le modalità e i termini di presentazione della domanda unica si fa riferimento alle circolari AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 e n. 38 del 1 Agosto 2005.

I termini di presentazione della domanda unica con riferimento alla diversa finalità della domanda stessa sono i seguenti:

Domanda iniziale: 15 maggio 2005

Domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04: 31 maggio 2005

Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/04: 2 settembre 2005

1.2 Il Contratto o dichiarazione di coltivazione

Il contratto viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera. Non sono previsti contratti stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).

La dichiarazione di coltivazione è presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà, che moltiplica direttamente il prodotto.

Nel seguito si userà indistintamente il termine "contratto" per indicare sia il contratto che la dichiarazione di coltivazione.

Si rammenta che non sono considerati validi, ai fini del pagamento dell'aiuto sementi, contratti inoltrati all'AGEA da produttori che non abbiano preventivamente presentato domanda unica 2005 secondo le modalità impartite con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Le modalità di presentazione del contratto sono differenti per i produttori-moltiplicatori che hanno conferito mandato ad un CAA rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei moltiplicatori in merito alle modalità di presentazione sono:

a) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto ed ha conferito il mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) perché operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il contratto attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale.

Il CAA, sulla base delle informazioni fornite dal produttore-moltiplicatore relativamente alla tipologia di documento, all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e quantitativi del contratto, redige il contratto stesso - su un modulo provvisto del codice a barre identificativo - da sottoporre alle parti per la sottoscrizione.

Il contratto - qualora i contraenti o lo stesso produttore-moltiplicatore, nel caso di dichiarazione di coltivazione, convengano sul contenuto del documento redatto - sarà sottoscritto dalle parti. Le parti hanno diritto ad una copia ciascuno.

Successivamente, il produttore-moltiplicatore provvederà a consegnare al proprio CAA una copia del contratto sottoscritto. Il CAA provvede a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed archivia la copia cartacea apponendovi il protocollo prodotto dal sistema SIAN.

Al produttore-moltiplicatore viene rilasciata una copia del contratto riportante la convalida del CAA e la ditta sementiera avrà la possibilità di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti registrati.

b) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto in proprio, deve presentare il contratto redatto su modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione da AGEA

presso i propri uffici e presso gli uffici degli enti abilitati. In particolare, per i produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, per la stampa di un modello di contratto in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

Ciascun contratto, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve essere presentato all'AGEA Via Torino, 45 – 00184- Roma – entro il 15 settembre 2005 nelle modalità sotto indicate direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento in busta chiusa riportante le seguenti informazioni:

Destinatario:

AGEA Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi Certificate" VIA TORINO, 45 00184 – ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio riservato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Mittente:

Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi Certificate" COGNOME e NOME o RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro e in stampatello e non può contenere più di un modulo.

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve OBBLIGATORIAMENTE utilizzare un modulo distinto per ciascun contratto. Si precisa che ogni modello potrà essere duplicato in copia fotostatica solo per consentire la compilazione in "brutta copia" da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di contratto riprodotti non potranno mai essere utilizzati da altri produttori-moltiplicatori, pena il blocco dei contratti identificati con lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda di produrre una copia da trattenere.

1.3 Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi

Come riportato nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 l'aiuto alle sementi nell'ambito del titolo IV capitolo 9 è un aiuto alla produzione; l'aiuto spettante al produttore è determinato sulla base dei quantitativi ricavati su porzioni di superfici dichiarate nella domanda unica e indicate in un contratto per la moltiplicazione di semente. Il prodotto raccolto, già ispezionato in campo, è sottoposto dall'ENSE, a successive fasi di controllo ai fini della certificazione. E' ammissibile all'aiuto il prodotto certificato e avviato alla commercializzazione.

Tali quantitativi non essendo noti all'atto della presentazione della domanda unica di pagamento sono comunicati all'organismo pagatore competente mediante una successiva richiesta denominata comunicazione integrativa della domanda unica per le sementi.

Per comprovare che i quantitativi richiesti ad aiuto siano stati certificati e commercializzati, è richiesto di corredare la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, con le dichiarazioni di avvenuta certificazione rilasciate dall'ENSE unitamente alle dichiarazioni dell'impresa sementiera attestanti che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione. Come riportato all'art. 49 del Reg. (CE) 1973/04 per "sementi commercializzate" si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altre persone.

Le modalità di presentazione del contratto si estendono alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi 2005:

- presso la sede CAA prescelto, per i produttori-moltiplicatori che hanno loro conferito mandato (punto a – par. 1.2);
- tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto b - par. 1.2).

La comunicazione integrativa della domanda unica deve pervenire ad AGEA entro il 31 maggio 2006.

2 Controlli istruttori sui documenti

Il contratto e la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi saranno assoggettati ai seguenti controlli:

- formali e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei documenti;
- di riconoscimento dell'impresa sementiera;
- di ricevibilità del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo;
- di esistenza della domanda unica associata al contratto e alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi;
- di presenza di particelle al codice regime di intervento 024 nella domanda unica di pagamento 2005;
- di corrispondenza delle superfici indicate nei contratti con quelle riportate nella domanda unica 2005 al codice intervento 024- Sementi Certificate;
- di presenza della documentazione da allegare;
- controlli in loco.

2.1 Controlli anagrafici e formali

Contratto

I soggetti coinvolti in un contratto sono:

- l'impresa moltiplicatrice;
- l'impresa sementiera.

I dati contenuti nei documenti vengono sottoposti a controlli informatici mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti mediante l'attribuzione del Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole - CUAA e alla verifica che il contratto sia correttamente compilato e risponda alla normativa vigente.

Relativamente ai controlli volti a verificare la presenza di irregolarità formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel contratto:

- della firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;
- dell'autentica o delle indicazioni relative all'autocertificazione equivalenti all'autentica di firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;
- della firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale.

L'assenza degli elementi suindicati ha effetto bloccante sul pagamento dell'aiuto richiesto e costituisce oggetto di comunicazione da parte dell'AGEA.

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi

I controlli effettuati sono volti essenzialmente all'identificazione del beneficiario attraverso l'attribuzione del CUAA ed alla verifica della legittimità dell'aiuto richiesto. In particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario della comunicazione integrativa, viene effettuato un incrocio dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria.

Anche in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare la presenza di irregolarità formali, in particolare riguardo la presenza della firma del richiedente.

L'assenza della firma determina l'annullabilità della comunicazione integrativa della domanda unica.

2.2 Controlli di ricevibilità

Contratto

La data di presentazione dei contratti è fissata al 15 settembre 2005; ai sensi delle disposizioni del Reg. (CE) 796/04 è ammessa una tolleranza di 25 giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo è il 10 ottobre 2005. Il ritardato deposito produce la decurtazione dell'aiuto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04 art.21 paragrafo 1). I documenti pervenuti oltre il 10 ottobre 2005 sono considerati irricevibili.

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi

La data di presentazione della comunicazione integrativa è fissata al 31 maggio 2006. E' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al 26 giugno 2006. Il ritardato deposito della comunicazione integrativa produce la decurtazione dell'importo complessivamente richiesto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo ((Reg. CE 796/04 art.21 par. 1).

I documenti pervenuti oltre il 26 giugno 2006 sono considerati irricevibili.

2.3 Controlli di presenza della documentazione da allegare

Contratti

La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente a verificare la presenza e l'idoneità della documentazione presentata.

(documento di riconoscimento, cartellino di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva)

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi

Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con quanto specificato nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio (richieste premio). In particolare, per ciascuna richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dall'ENSE e dall'Impresa Sementiera.

Una volta attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine di poterla considerare valida viene verificato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- riferimento alla campagna in oggetto;
- corrispondenza del moltiplicatore riportato nella dichiarazione con l'intestatario della comunicazione integrativa;
- corrispondenza tra i dati riportati nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio e i contenuti della dichiarazione, in merito al numero del lotto, al numero di registrazione del contratto, alla specie e alla varietà;
- il quantitativo richiesto a premio deve essere non superiore a quello certificato.

Inoltre, attestata la presenza della dichiarazione dell'impresa sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche:

- corrispondenza tra l'impresa sementiera che ha rilasciato la dichiarazione e l'impresa sementiera riportata nella dichiarazione ENSE
- il quantitativo di semente avviato alla commercializzazione per la semina deve essere non inferiore a quello richiesto a premio.

2.4 Controlli in loco

L'amministrazione seleziona un campione delle comunicazioni integrative della domanda unica presentate, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle comunicazioni integrative inoltrate, con lo scopo di sottoporle a controlli in loco. Il controllo è finalizzato principalmente ad accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato richiesto l'aiuto e ad evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi.

3 Procedimento amministrativo

3.1 Partecipazione al procedimento

AG.E.A. provvederà ad inviare, comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio

postale, i cui documenti (contratti e comunicazioni integrative) presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AG.E.A., entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà definita sulla base degli elementi fino ad allora già acquisiti.

Si evidenzia che il provvedimento definitivo sarà emanato nei confronti delle Aziende interessate dai controlli oggettivi dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco, alle ulteriori verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N.796/04 e successive modificazioni e integrazioni.

6.2 Provvedimento definitivo

L'AG.E.A. comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatarî (Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

I richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA saranno informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento definitivo inviata al loro domicilio tramite lettera raccomandata A.R.

Tutte le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente al termine del 1.07.2006, fissato dalle regolamentazioni comunitarie per il pagamento dell'aiuto di cui art. 28 par. 2 del Reg. (CE) 1782/03.

Si raccomanda agli Uffici, agli Enti ed agli Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
PAOLO GULINELLI